



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Rita MANCUSO	PRESIDENTE
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **478 /2018** R.G.L.

promossa da:

DA SILVA CRISTAO PINHAL LAURA MARIA,
elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Gramsci n. 59/A,
presso lo studio dell'avv.to Roberta Forlenza (CF: FRL RRT
73B47 A182C) che la rappresenta e difende in forza di delega in
atti

APPELLANTE

CONTRO

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - I.N.P.S.**, in persona del suo Presidente pro-tempore
elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9,



nell'ufficio legale dell'Istituto, presso gli avv.ti Franca Borla e Tommaso Parisi i quali lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 notaio Paolo Castellini di Roma.

APPELLATO

Oggetto: pensione

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come da ricorso depositato il 2.7.2018

Per l'appellato:

Come da memoria depositata il 15.3.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 12.9.2017 diretto al Tribunale di Alessandria, Da Silva Cristao Pinhal Laura Maria ha chiamato in giudizio l'I.n.p.s. esponendo:

- di avere lavorato dal 1.12.1983 al 15.6.1994 in qualità di ballerina e di avere presentato all'ENPALS, in data 6.3.2003, domanda di pensione di VO che le veniva respinta per non avere maturato i 20 anni contribuzione, i 2400 contributi giornalieri con la qualifica di Ballerina/Tersicorea ed i 44 anni di età, richiesti dalla normativa;
- di avere presentato, in data 12.2.2004, domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari, autorizzati il 27.2.2004, effettuando il relativo versamento dal 1.1.2004 al 31.12.2010;



- di aver presentato prima all'ENPALS e poi all'I.n.p.s. domanda di pensione VO, entrambe respinte per mancanza del requisito contributivo;
- di aver chiesto ed ottenuto in data 21.4.2016 l'estratto contributivo e di essersi accorta che i contributi versati con la contribuzione volontaria erano stati registrati dagli Istituti con la qualifica di impiegata – e come tali indicati con il codice 201 – anziché con quella di ballerina il cui codice è 092;
- di aver quindi ripresentato, in data 3.5.2016, domanda di pensione VO all'I.n.p.s., nuovamente respinta (il 27.1.2017) per mancanza del requisito contributivo, nonostante l'accredito di un numero complessivo di contributi giornalieri pari a 2422 con qualifica di ballerina/tersicorea, di cui 977 versati come contribuzione volontaria, con riferimento al periodo 1.12.1983/31.12.2010.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare che con il versamento dei contributi volontari dal 2004 al 2010, aveva raggiunto i requisiti contributivi ed anagrafici utili alla maturazione del diritto alla pensione VO e, conseguentemente, condannare l'I.n.p.s. a costituire e liquidare la pensione VO, con decorrenza dalla domanda amministrativa e pagamento dei ratei di pensione maturati e non pagati.

L'I.n.p.s. ha resistito ribadendo la correttezza del proprio operato.



Con sentenza n.200/2018 pubblicata in data 8.5.2018, il Tribunale ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'assicurata chiedendone l'integrale riforma.

L'I.n.p.s. ha resistito chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza di discussione del 5.6.2019 la Corte ha deciso come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto il ricorso affermando che, ai sensi dell'art.4 D. Lgs. 182/1997, ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia anticipato, l'accreditamento di 2400 contributi giornalieri è riferito a periodi di effettivo svolgimento di attività lavorativa (oppure attribuito figurativamente nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art.1 comma 15 D Lgs. 182/1997) e che la contribuzione volontaria si riferisce ad un periodo successivo a quello dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'appellante ripropone le difese già svolte e lamenta che il Tribunale, aderendo alla tesi dell'I.n.p.s., ha erroneamente ritenuto che la contribuzione volontaria versata (pari a 977 contributi giornalieri su un totale di 2422) non può valere per il conseguimento della pensione VO.

Il motivo non è accoglibile.

Per i lavoratori dello spettacolo, cui appartiene l'appellante in quanto ballerina tersicorea, la normativa che regola la materia



è quella di cui al D. Lgs. 182/1997 che, con riferimento alla pensione anticipata di vecchiaia, all'art. 4 prevede: *“A decorrere dall'1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 30 mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 per le donne”*.

Il comma 5 del medesimo articolo dispone poi: *“ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando sono trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'art.1 comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D”* (cioè 2.400 contributi giornalieri).

Non v'è dubbio che, secondo tale disposizione, il requisito contributivo richiesto è quello versato in costanza di lavoro, ossia quello riferito solo a periodi di effettivo svolgimento di attività lavorativa. E' ben vero che la norma citata richiama, in alternativa, la contribuzione figurativa di cui all'art.1 comma 15 D Lgs. 182/1997 secondo il quale: *“ Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'art.2, comma 1,*



lettera a) (ossia quelli impegnati direttamente in spettacoli e relative produzioni), che possono far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10."

L'applicabilità di detta previsione è tuttavia ancorata alla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma stessa la cui sussistenza, nel caso di specie, neppure è dedotta.

La contribuzione volontaria versata dall'odierna appellante è riferita ad un periodo successivo a quello di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e, pertanto, non è utilizzabile ai fini del trattamento pensionistico richiesto ma, come già evidenziato dall'I.n.p.s., potrà valere al fine del conseguimento del trattamento pensionistico ordinario, previsto per la generalità dei lavoratori iscritti all'ex ENPALS alla maturazione dei requisiti ordinari anagrafici e/o contributivi.

In definitiva l'appello è respinto. Sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c. per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,



respinge l'appello;

compensa le spese del presente grado.

Così deciso all'udienza del 5.6.2019

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Patrizia VISAGGI

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita MANCUSO

